

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dr. Paolo SOLITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)



**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**  
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N°

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to (Sig.ra Rosanna VIVA)

F.to \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Sig.ra Rosanna VIVA)

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N° 44 DEL 29/03/2018**

**Oggetto:** ATTO G.C. N. 19/18 - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO ING. N. 11861/2017 - TRANSAZIONE

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to Sig.ra Rosanna Viva

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dott/ssa Campa

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *ventuno* del mese di *marzo* alle ore *17,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Dott. Paolo Solito e con l'intervento dei Sigg.

- |              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| 1) SOLITO    | Paolo        | <i>Sindaco</i>   |
| 2) VERGINE   | Alessandro   | <i>V.Sindaco</i> |
| 3) MANCO     | Maria Grazia | <i>Assessore</i> |
| 4) VALENTINI | Nicola       | <i>Assessore</i> |
| 5)           |              |                  |

Pres	Ass
SI	
SI	
	SI
SI	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con la partecipazione della Segretaria Comunale Dr.ssa Foggetti M. Antonietta

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

CHE con Decreto Ingiuntivo n. 11861/2017, notificato tramite raccomandata A/R in data 15/01/2018, acquisito al prot.c.le n. 469 del 22/01/2018, del Tribunale ordinario di Lecce, con il quale si ingiungeva all'Amministrazione Comunale di Sogliano C. di pagare entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica del Decreto alla ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE LOCOMOTIVE, nel suo domicilio eletto in Copertino (Le) alla via C. Mariano N° 168 e per essa nelle mani del suo procuratore giudiziale Avv. Salvatore Maria Sangiorgi per la causale di cui al ricorso, la somma complessiva di € 17.400,00 oltre interessi e competenze legali dalla data di messa in mora al saldo, alla rivalutazione monetaria ed alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio per un totale di € 19.011,91;

CHE con atto di G.C. n. 19 del 29/01/2018, immediatamente esecutivo, si deliberava di nominare patrocinatore del Comune l'Avv. Leonardo MARGARI da Martano;

VISTO l'allegato atto di transazione, acquisito al prot. c.n.1605/18, trasmesso dal suddetto legale, incaricato dell'assistenza del Comune nel citato giudizio, con il quale il Comune di Sogliano Cavour si impegna a versare, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa, la somma complessiva di €. 7.000,00, definendo in tal modo ogni motivo di contesa, senza null'altro pretendere, l'una dall'altra, per i titoli e le ragioni azionate nella causa civile e senza aver più nulla chiedere o pretendere dal Comune per qualsivoglia titolo e/o ragione e/o causa, dedotti o non dedotti nel decreto ingiuntivo n. 11861/2017, e notificato in data 15/01/18 rinunciando, altresì nei confronti del medesimo ad ogni e qualsivoglia azione, domanda e/o pretesa, anche future;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

### DATO ATTO

- che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivo.
- che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione della stessa spetta all'Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e deve essere rispondente ai principi di razionalità, congruità e prudente apprezzamento

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (delibera Corte dei Conti Reg. Veneto n.44/2016 PRSP in data 16/12/2015 con riferimento alla Sez. Controllo Piemonte del 28 settembre 2007 n.15 e 28 febbraio 2012 n.20, nonché Sez. controllo Lombardia pareri 16 aprile 2008 n.26 e 18 dicembre 2009 n.1116), ovvero:

1. la scelta risponde a criteri di razionalità, congruità prudente apprezzamento stante l'incertezza del giudizio;
2. esiste una controversia giuridica in atto;
3. la transazione ha per oggetto diritti disponibili (art.1966, comma 2 cod.civ.) sorti sulla base di un negozio e pertanto estinguibili in forma negoziale;
4. la transazione riguarda un rapporto giuridico di natura patrimoniale;

TENUTO PRESENTE, come precisato dalla giurisprudenza contabile, che "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse

a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR);

Valutato, nel caso di specie, ragionevole e rispondente all'interesse pubblico addivenire ad una definizione bonaria della controversia nei termini indicati nell'atto transattivo sopra specificato, in relazione alla convenienza economica per l'Ente rispetto all'importo delle pretese attoree, nonché in ordine all'onerosità delle spese legali da sostenere nell'ipotesi di prosecuzione della lite o derivanti dall'alea della lite pendente e/o potenziale;

Rilevata, pertanto, pienamente condivisibile ed accoglibile la proposta transattiva anzidetta, da formalizzarsi mediante la sottoscrizione della scrittura privata di transazione, il cui schema viene approvato con il presente atto, contenente le modalità e condizioni operanti fra le parti;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Sogliano C. o suo delegato alla sottoscrizione dell'atto di transazione di cui trattasi, in qualità di legale rappresentante dell'Ente;

Rappresentato che:

- la competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 cc e dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000, appartiene alla Giunta Comunale;
- trattandosi di transazione di competenza della Giunta non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, come precisato dalla Corte dei Conti con varie deliberazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

PER tutti i motivi espressi in narrativa di **manifestare** l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di addivenire ad una transazione della vertenza in oggetto relativa a Decreto Ingiuntivo n. 11861/2017;

APPROVARE lo schema di atto di transazione, allegato alla presente deliberazione, con corresponsione all'Associazione *Locomotive* la somma onnicomprensiva di Euro 7.000,00 (oltre IVA) a saldo di ogni pretesa, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

DARE ATTO, altresì, che la somma occorrente di € 7.000,00 (oltre IVA) è disponibile sul bilancio 2018/20, esercizio 2018, in corso di elaborazione ;

DEMANDARE al funzionario responsabile del Settore Affari Generali l'adozione dei conseguenti atti di gestione, considerando che, come previsto dalla transazione, le somme dovranno essere versate all'Associazione Locomotive, previa fatturazione, entro il 18 maggio 2018;

DARE alla presente deliberazione, con successiva votazione ad esito favorevole unanime, la immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-